

Niente cancellazione dall'Albo per il commercialista sotto procedimento penale

Il Consiglio dell'Ordine è inoltre tenuto a trasmettere segnalazione al Consiglio di Disciplina

/ Edoardo MORINO

Nell'ipotesi in cui un professionista iscritto all'Albo sia sottoposto a un procedimento penale:

- la richiesta di cancellazione dall'Albo presentata dall'iscritto **non può essere accolta**;
- è necessario che il Consiglio dell'Ordine destinatario della richiesta di cancellazione proceda con la segnalazione al Consiglio di Disciplina, che dovrà disporre l'apertura del **procedimento disciplinare**.

Sono queste le indicazioni fornite con il Pronto Ordini di ieri, 30 aprile 2019, n. 200/2018, in cui il CNDCEC ha ricordato, innanzi tutto, che le norme sull'ordinamento della professione nulla prevedono, in generale, con riferimento alla cancellazione e, quindi, neanche per il caso in cui un iscritto all'Albo presenti una richiesta di cancellazione in pendenza di un procedimento penale. Ne consegue che la disciplina applicabile a tale fattispecie deve essere individuata in via interpretativa.

Il CNDCEC ritiene che ad una simile ipotesi possa trovare applicazione in via analogica il divieto sancito dall'art. 38 comma 3 del DLgs. 139/2005, secondo cui, laddove il professionista trasferisca la residenza o il domicilio professionale, il **trasferimento dell'iscrizione** nell'Albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale non è ammesso quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione.

Il CNDCEC osserva, infatti, come il trasferimento sia una procedura complessa che richiede:

- da un lato, l'iscrizione nell'Albo di destinazione;
- dall'altro lato, la **cancellazione** dall'Albo di provenienza.

In altre parole, se l'iscritto è sottoposto a un procedimento penale, devono essere rigettate:

- ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DLgs. 139/2005, la richiesta di trasferimento dell'iscrizione:
- in applicazione analogica della suddetta norma, la richiesta di cancellazione.

L'apertura del procedimento disciplinare è obbligatoria

A sostegno di questa interpretazione il CNDCEC cita l'art. 50 comma 10 del DLgs. 139/2005, secondo cui il professionista sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso. Dalla norma si ricava che per il professionista sottoposto a procedimento penale è obbligatoria l'apertura di un procedimento disciplinare. Consentire la cancellazione dall'Albo significherebbe, dunque, sottrarre il professionista all'esercizio dell'azione disciplinare. Il CNDCEC precisa, infine, che ammettere la possibilità di accogliere la richiesta di cancellazione di un iscritto sospeso dall'esercizio della professione per morosità – come affermato dallo stesso CNDCEC nel Pronto Ordini 22 giugno 2018 n. 46 – rappresenta un'eccezione al divieto di cui all'art. 38 comma 3 del DLgs. 139/2005; eccezione fondata sulla circostanza per cui l'effetto finale della procedura disciplinata dall'art. 7 del Regolamento CNDCEC 14 gennaio 2009 per la riscossione dei contributi è la cancellazione dell'iscritto moroso.